

COMUNE DI BERTONICO

PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO N. 1 ALLA DELI-
BERA C.C. N. 4 DEL 16-9-91

APPROVATA CRE IN

DATA 18-3-1991 ATTI N. 3682

Regolamento
a la
dici
previa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

CAPO I

FINALITA' E PROCEDURE

Art. 1


1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto é destinato, come previsto al successivo capo III.



2. Le istanze dovranno inoltre contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.11 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 4

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

CAPO II

SOGGETTI AMMESSI

Art. 5

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residente o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altri istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o

straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per
concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la
partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori
sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla
quale l'ente è preposto.

Fiscale
Cassa
Cassa

4

CAPO III

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Comune.

Art. 6

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco previa istruttoria della Giunta Comunale nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio.

Art. 7

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione

della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di attività e dal rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 8

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi.

assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazioni dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art.9

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO IV

SETTORI D'INTERVENTO

Assistenza e si

Sanzioni;

Art. 10

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività culturali ed educative
- d) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati diversamente.

CAPO V

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 11

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili ed handicappati;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 12

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 11 e tenuto conto di quanto stabilito dal secondo comma dell'art.6.
2. Le istituzioni pubbliche e private costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente art.6.

VED. ART. 12 BIS pag. 1. 1 Agg.

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi I, II, III

CAPO VII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.14

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali di pregio artistico e folkloristiche;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 15

1. La concessione dei contributi ordinari e "una tantum" viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia

dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi I, II, III

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16

1. Le funzioni, del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata

alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Art. 17

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art.16 si osservano le norme di cui all'art.7 del presente Regolamento.

CAPO IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 18

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di enti, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi I, II, III.

CAPO X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi I, II, III.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della Legge 8 giugno 1990 n.142, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 21

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 22

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

ART.12 BIS

Nell'ipotesi di soggetti portatori di handicap, sottoposti a programmi di recupero e/o inserimento previamente concordati con i SS.SS.competenti, viene prevista una ripartizione degli oneri finanziari imputati al Comune per l'attuazione dei suddetti programmi e comunicati di competenza dai Servizi incaricati dell'adozione del piano finanziario relativo, nella misura del 50% a carico dell'Ente Comune, e del restante 50% a carico della famiglia di appartenenza.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti familiari obbligati all'assolvimento del 50% di competenza si rimanda, in assenza di specifiche prescrizioni da parte degli organi di tutela giudiziaria, alla disciplina prevista all'art.433 del c.c. in materia di persone obbligate alla prestazione degli alimenti.

COMUNE DI BERTONICO
Provincia di Lodi

Il presente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, è stato modificato con delibera C.C. n.17 del 20.7.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all'Albo Pretorio dal 29 luglio 2005 al 13 agosto 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GEN.LE
Dott. Carlo Lopedote



IL MESSO COMUNALE

dal _____ al _____

Pubblicato all'Albo Pretorio

PROVINCIA DI LODI

COMUNE DI BERTONICO

COMUNE DI BERTONICO

PROVINCIA DI LODI

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 04-10-05 al 13-10-05

Addi 22/11/2005

IL MESSO COMUNALE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMMISSARIO AGGIUNTO
DI POLIZIA LOCALE
Bertolotti Angelo



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 delibera: Aggiornamento regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici ad enti pubblici ed a soggetto privati: approvazione art. 12 bis.

Data 20.07.2005

L'anno DuemilaCINQUE del giorno VENTI - del mese di LUGLIO alle ore 21:15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione (1) straordinaria ed in (2) prima Convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Presenti	Assenti
1. Bonvini Verusca	si	
2. Chiesa Angelo	si	
3. Fiorani Giuseppe	si	
4. Salamina Luisangela	si	
5. Cigognini Ivan Attilio	si	
6. Forvi Gaetano		si
7. Scura Uberto	si	
8. Ferrari Floriano	si	
9. Arioli Giovanna	si	
10. Prandini Giovanni	si	
11. Recagni Andrea Francesco	si	
12. Forvi Angelo	si	
13. Grecchi Marco	si	
Totale	12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: Dr. Carlo Lopedote

Il Presidente Sig.ra Verusca Bonvini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori

Oggetto: Aggiornamento regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici ad enti pubblici ed a soggetto privati: approvazione art. 12 bis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici ad enti pubblici ed a soggetto privati, approvato con deliberazione C.C. N. 4 del 16.02.1991;

Considerata la necessità di operare un aggiornamento del suddetto regolamento, al fine di disciplinare una casistica sviluppatasi negli ultimi anni presso il Comune di Bertinico, con riferimento ad azioni e programmi di recupero ed inserimento ipotizzati dai servizi sociali competenti riguardo a soggetti portatori di handicap, ed in particolare con la finalità di definire una norma che assicuri, in merito, in tutti casi similari uniformità di trattamento;

Visto l'ambito di discrezionalità, riconosciuto alle Amministrazioni Comunali dalla normativa quadro in materia, L. n. 328/2000, in assenza di provvedimenti di tutela giudiziaria che impongano ai comuni di farsi carico degli oneri finanziari relativi all'attuazione degli stessi provvedimenti,

Ritenuto pertanto, di integrare le norme con l'inserimento di un art. 12 bis nel capo V "Assistenza e sicurezza sociale", così come segue:

- art. 12 bis: nell'ipotesi di soggetti portatori di handicap, sottoposti a programmi di recupero e/o inserimento previamente concordati con i SS.SS. competenti, viene prevista una ripartizione degli oneri finanziari imputati al Comune per l'attuazione dei suddetti programmi e comunicati di competenza dai Servizi incaricati dell'adozione del piano finanziario relativo, nella misura del 50% a carico dell'Ente Comune, e del restante 50% a carico della famiglia di appartenenza.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti familiari obbligati all'assolvimento del 50% di competenza si rimanda, in assenza di specifiche prescrizioni da parte degli organi di tutela giudiziaria, alla disciplina prevista all'art. 433 del c.c. in materia di persone obbligate alla prestazione degli alimenti;

Vista la L. n. 328/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di modifica inerente una norma avente valore regolamentare;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8 astenuti n.4 (Consiglieri Prandini Giovanni, Recagni Andrea Francesco, Forvi Angelo e Grecchi Marco), contrari n.= su n.12 presenti e votanti;

delibera

1. di esprimere atto di indirizzo per le motivazioni indicate in premessa nel senso di integrare il vigente regolamento comunale tramite l'inserimento all'interno del capo V " del seguente art.12 bis :
 - "nell'ipotesi di soggetti portatori di handicap, sottoposti a programmi di recupero e/o inserimento previamente concordati con i SS.SS. competenti, viene prevista una ripartizione degli oneri finanziari imputati al Comune per l'attuazione dei suddetti programmi e comunicati di competenza dai Servizi incaricati dell'adozione del piano finanziario relativo, nella misura del 50% a carico dell'Ente Comune, e del restante 50% a carico della famiglia di appartenenza.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti familiari obbligati all'assolvimento del 50% di competenza si rimanda, in assenza di specifiche prescrizioni da parte degli organi di tutela giudiziaria, alla disciplina prevista all'art. 433 del c.c. in materia di persone obbligate alla prestazione degli alimenti";

2. di dare altresì atto che il testo regolamentare verrà sottoposto a ripubblicazione, a norma dell'art. 42 dello Statuto, per quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Quindi, successivamente;

Con voti favorevoli n.8 astenuti n.4 (Consiglieri Prandini Giovanni, Recagni Andrea Francesco, Forvi Angelo e Grecchi Marco), contrari n.== su n.12 presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Bonvini Verusca

IL SEGRETARIO COM.
IL SEGRETARIO
f.to Dr. Carlo Lopedote

E' copia conforme all'originale.

Lì 29 LUG 2005



IL SEGRETARIO COM.
IL SEGRETARIO
Dr. Carlo Lopedote

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del messo comunale:

si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 LUG 2005 al 13 AGO 2005

IL SEGRETARIO COM.
IL SEGRETARIO
f.to Dr. Carlo Lopedote

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 29 LUG 2005

- Non essendo pervenute richieste di invio al controllo - ex art. 127 T.U.E.L.
- Non essendo soggetta né al controllo necessario né al controllo eventuale ex art. 127 T.U.E.L.
- La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della pubblicazione adottata in via d'urgenza ai sensi del c. 4 art. 134 T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COM.
IL SEGRETARIO
f.to Dr. Carlo Lopedote